LA NUOVA MEDIAZIONE – D.L. N. 69/13.

SINTESI DELLE NOVITA':

Viene data una nuova definizione di mediazione, nella quale viene data minore rilevanza alla eventuale proposta del mediatore;

Viene fissato un criterio di competenza territoriale dell'organismo di mediazione, che tiene conto del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia;

Tra le controversie che rientrano nell'ambito dell'obbligatorietà vengono previste anche quelle relative alla responsabilità sanitaria;

Viene previsto un periodo di sperimentazione dell'obbligatorietà della mediazione di 4 anni;

Viene previsto l'obbligo per le parti di essere assistite da un Legale nel procedimento di mediazione; Viene prevista la possibilità per il giudice, anche di appello, di disporre un rinvio alla mediazione, senza indicazione dell'organismo presso il quale svolgerla;

Viene previsto che il primo incontro tra le parti in mediazione sia un incontro di programmazione, nel quale il mediatore deve chiarire funzione e modalità di svolgimento della mediazione e raccogliere dalle parti e dai loro assistenti il consenso ad iniziare la procedura;

Viene previsto che in caso di esito negativo del primo incontro, se la mediazione è obbligatoria ed è condizione di procedibilità, l'azione giudiziaria diventa procedibile;

Viene prevista l'eliminazione di ogni compenso per l'organismo, qualora al primo incontro la mediazione abbia esito negativo;

Viene prevista anche la possibilità di rendere esecutivo l'accordo raggiunto in mediazione senza l'omologa del Tribunale, se esso viene sottoscritto dagli Avvocati che assistono tutte le parti, i quali dovranno attestare e certificare la conformità del medesimo alle norme imperative ed all'ordine pubblico;

Viene prevista la previsione secondo cui gli Avvocati sono mediatori di diritto, fermi restando i loro obblighi di formazione ed aggiornamento;

Viene previsto che l'obbligatorietà non si applica nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis c.p.c.;

Viene previsto che si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione anche gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione, con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.